"Convinum"

Associazione onlus enogastronomica e spettacolo

STATUTO

PREMESSO

la comune volontà dei comparenti di promuovere con iniziative

promozionali la conoscenza dell'Associazione e lo sviluppo del tessuto economico in un'ottica di marketing territoriale che favorisca una sinergia tra Enti Locali, Amministrazione Comunale, attori economici e associazioni del territorio; la comune volontà di costituire un apposita Associazione per il raggiungimento delle suddette finalità con i mezzi e le funzioni appresso specificate; la comune passione per la cucina antica, storica, archeologica, usando come divulgazione pubblicitaria, organizzazione di spettacoli, eventi, degustazioni, convegni, mostre, corsi; l'attuale necessità di dotarsi di nuovi strumenti competitivi, tali da introdurre elementi di innovazione, qualificazione e sviluppo, può venire soddisfatta con l'integrazione e la valorizzazione della potenzialità commerciale attraverso forme associazione e di aggregazione di volontari e aziende che propongono sul mercato sotto forma di volontariato le aziende del commercio, dell'artigianato, del turismo, dei servizi del territorio. nell'ottica promozionale di una progettualità commerciale dell'aggregazione con imprese i sottoscritti reputano, inoltre, importante la possibilità di procedere a accordi con istituti e/o enti privati, consorzi di imprese o altre forme di aggregazione localmente presenti nel territorio in

rafforzame	ento del made in italy.	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
ART. 1 - 0	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE	
E' costitui	ita , oggi 12 Ottobre 2014 alle ore 15.30 presso Via Martelli 4/r	
l'Associaz	zione denominata "CONVINUM" L'Associazione Convinum	
riconosce	le sottoscritte persone fisiche come promotori che hanno fondato	
1'Associaz	zione stessa con lo status di "Soci Fondatori":	
ART.2.		
L'uso del	marchio della Associazione è disciplinato dal Regolamento	
ART.3.		
L'Associa	azione Convinum ha sede nel Comune di Firenze presso la sede	
dell'azieno	da Sevenjoys srl Winex "MUSEO DEL VINO in V. De Martelli	
4/r Firenze	e	
Le variaz	zioni della sede sociale nell'ambito comunale non comportano	
variazioni	al presente Statuto.	
ART.4.		
La durata	dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 1	
gennaio 20	050.	
ART.5.		
L'Associa	azione CONVIUM è un'associazione libera, apartitica ed	
aconfessio	onale senza scopo di lucro costituita da persone fisiche, imprese	
commerci	ali, artigianali, del turistiche e di servizi e si propone i seguenti	
scopi:		
§ pro	omuovere e valorizzare prodotti e tradizioni che appartengono alla	

storia enogastronomica Italiana anche attraverso sinergie tra attori pubblici e privati operanti nel territorio; contribuire allo sviluppo economico e sociale § promuovere iniziative di vario genere, privilegiando in particolar § modo quelle di natura promozionale, di fidelizzazione e di comunicazione, che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati; § la crescita socio economica dell'associazione Convinum; Ş l'organizzazione e sviluppo dell'associazione Convinum; § la progettazione, la realizzazione e la gestione d'attività che introducano elementi di sistema, d'integrazione e d'ammodernamento dei comparti commerciale, artigianale, turistico e dei servizi, al fine di una loro crescita competitiva, e di una loro riqualificazione, contestualmente alla valorizzazione del territorio urbano in premessa descritto. la promozione, lo sviluppo e il miglioramento sinergico dei § prodotti/servizi forniti dalla aggregazione dei soci; la rivalutazione delle stesse sul territorio e l'espansione sui mercati § su cui operano, assicurando loro, mediante l'utilizzo di comuni Know-how tecnici, organizzativi e commerciali, le migliori condizioni gestionali ed operative; ART. 6. FONDO COMUNE Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide in modo inappellabile il Consiglio. I comparenti promotori e coloro che aderiranno in seguito, per garantire all'Associazione i mezzi necessari per la pubblica sottoscrizione e per la gestione dell'Associazione stessa, si obbligano a versare ciascuno la somma

 (quota sociale) che di anno in anno l'Assemblea degli Associati delibererà.	
 Gli stessi si impegnano altresì a reperire ulteriori mezzi finanziari per il	
conseguimento dei fini dell'Associazione e potranno, a tal fine, richiedere	
una pubblica sottoscrizione agli operatori economici, ricevere contributo da	
Enti Pubblici e privati e mettere in atto qualsiasi altra iniziativa che reputino	
 idonea in merito. A tal scopo i medesimi si impegnano di volta in volta, a	
 presentare al pubblico un programma di iniziative.	
 I comparenti promotori e tutti coloro che in seguito intenderanno aderire	
 all'Associazione che non ottemperino al pagamento della quota pattuita	
 dall'Associazione per iniziative o manifestazioni deliberate di volta in volta	
 dall'assemblea degli Associati, saranno esclusi automaticamente	
 dall'Associazione.	
 Il fondo comune risulta così costituito:	
a) Quote sociali;	
 b) Contributi degli associati, relativi alla copertura finanziaria dei	
 progetti inerenti lo scopo sociale, secondo criteri stabiliti nel Regolamento	
 Interno di cui al successivo articolo 7 del presente statuto;	
 c) Corrispettivi ricavati dalle attività dell'Associazione;	
 d) Eventuali altri contributi pervenuti a qualsiasi titolo da Associati o	
terzi. L'importo della quota sociale annuale viene determinato	
 dall'Assemblea Ordinaria entro il 1 marzo dell'esercizio successivo alla sua	
 costituzione.	
 L'Assemblea Ordinaria stabilisce all'interno del Regolamento le modalità	
 per il versamento della quota sociale.	
 ART.7.	

Gli associati, con la firma della richiesta di ammissione, riconoscono ed	
accettano espressamente ed integralmente tutti gli obblighi sanciti dal	
presente Statuto Sociale, le delibere del Consiglio e i regolamenti interni,	
anche se in precedenza approvati dall'Assemblea e deliberati dal Consiglio.	
ART. 8.	
Gli organi dell'Associazione sono:	
1. L'Assemblea Generale	
2. Il Presidente dell'Associazione: Giuseppe Iuppa	
3. Vicepresidente: Donati Angela	
4. Il Consiglio Direttivo:, Ruta Sapalaite, Giulia Rametti, Elena Miron.	
ART.9.	
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in	
caso di assenza o di temporaneo impedimento, dal Vicepresidente.	
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta gli associati e le sue	
deliberazioni, adottate in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli	
associati anche se assenti o dissenzienti.	
L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge, e può essere	
convocata, nello Statuto, anche fuori della sede sociale.	
ART.10.	
Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria:	
a) Fissare direttive per l'attività dell'Associazione;	
b) Nominare i membri del Consiglio previa determinazione del loro	
numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 17	
c) Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa	
demandato per statuto;	

 d) Stabilire, su proposta del Consiglio, la misura delle quote annuali	
 dovute dagli associati;	
 e) Approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni	
 esercizio;	
 f) Approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio;	
 spetta all'Assemblea Generale Straordinaria deliberare sulle proposte di	
 modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione,	
 nominando all'uopo un liquidatore.	
 ART.11.	
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio una volta all'anno, entro	
 il mese di Febbraio, mediante affissione della convocazione nei locali della	
 sede sociale almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza.	
 L'Assemblea Straordinaria è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente	
 dell'Associazione od il Consiglio lo ritengono opportuno e quando un	
quarto dei soci lo richieda.	
E' comunque valida anche senza formale convocazione se sono presenti o	
 rappresentati tutti gli associati e i componenti del Consiglio.	
 ART.12.	
 Possono intervenire alle Assemblee tutti gli associati che risultino iscritti nel	
 libro degli associati nel giorno stabilito per le adunanze e sono in regola con	
 il versamento delle quote.	
 Nell'Assemblee è ammessa la rappresentanza per delega scritta. Ciascun	
 associato non può avere più di 3 deleghe.	
 ART.13.	
 Le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria sono valide,	

i prima convocazione, quando vi sia presente o rappresentata almeno la	
maggioranza dei soci.	
In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei	
soci presenti o rappresentati.	
ART.14.	
Le delibere dell'Assemblea Ordinaria saranno valide, in prima	
convocazione, se prese con il voto favorevole di almeno due terzi degli	
associati.	
In seconda convocazione, sia le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sia	
quella dell'Assemblea Straordinaria, saranno valide se prese a maggioranza	
assoluta dei voti espressi, computando solo quelli positivi o negativi, ed	
escludendo pertanto dal computo gli astenuti.	
La nomina alle cariche sociali, ove non avvenga all'unanimità, si effettua a	
maggioranza relativa con ballottaggio fra i primi due candidati che abbiano	
riportato più consensi.	
ART.15.	
Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale redatto	
dal segretario e in mancanza del presidente.	
ART.16.	
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.	
Entro il mese di febbraio di ogni anno viene convocata l'Assemblea	
Ordinaria degli associati per l'approvazione del rendiconto relativo alla	
gestione decorsa.	
L'eventuale residuo attivo risultante del bilancio, non può essere diviso tra i	
soci, ma deve essere destinato all'incremento del fondo comune	

ART.17.	
L'amministrazione dell'associazione è affidata al consiglio direttivo	
 composto di norma da un numero di membri compreso da 3 a 11, tutti eletti	
 dall'Assemblea dei soci.	
 I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono	
 essere riconfermati	
Alla scadenza del mandato durano in carica fino a nuove nomine.	
ART.18.	
 Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini	
statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea Generale	
 dell'associazione.	
 Nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere	
 dell'associazione; la nomina delle cariche sociali, ove non avvenga per	
acclamazione, si effettua a maggioranza relativa con ballottaggio fra i primi	
 due candidati che abbiano riportato più consensi.	
 In particolare:	
 convoca l'assemblea degli associati;	
 2. rappresenta l'associazione verso gli enti pubblici e Società;	
 3. decide sulla stipula di contratti di locazione mobiliare ed	
 immobiliare nonché di contratti di comodato, fissando i relativi compensi;	
 4. può affidare ai suoi membri ed associati, a terzi ed a speciali	
 Commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il	
 compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare	
 nell'interesse comune degli associati;	
 5. propone all'Assemblea generale la misura dei contributi a carico degli	

associati;	
6. predispone il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello	
consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea	
generale.	
ART.19.	
Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o quando ne venga	
fatta richiesta da tre consiglieri.	
ART.20.	
Le delibere del consiglio solo valide se è presente la maggioranza dei	
consiglieri e devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti; sono	
constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.	
ART.21.	
Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione verso	
terzi ed in giudizio, vigila e controlla gli organi dell'associazione, fa	
osservare le norme dello statuto, presiede le riunioni dell'Assemblea e del	
Consiglio.	
Nell'esercizio dei suoi poteri di rappresentanza il Presidente potrà agire	
senza aver previamente sentito il consiglio, ma in tal caso dovrà rendere	
conto del suo operato al Consiglio stesso alla prima riunione successiva.	
In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma e la rappresentanza	
legale spetta al Vice-presidente; la firma del Vice-presidente ha piena prova	
dell'impedimento del Presidente verso i terzi.	
ART.22.	
Le dimissioni dalla qualità di associato devono essere date a mezzo lettera	
raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30	
_	

Novembre di ogni anno ed avranno valore dall'esercizio successivo salvo	
diverso accordo tra gli associati.	
La qualità di associato può essere persa per delibera del consiglio ove	
 l'associato:	
 1. non versi le quote nei modi e nei termini richiesti;	
 2. violi le norme del presente statuto per più di una volta. In tale ipotesi	
l'espulsione dovrà essere preceduta da formale ammonizione che, se non	
rispettata comporterà l'automatica perdita della qualità di associato;	
3. usi maniere inurbane verso altri associati ed ospiti dell'associazione;	
 Il socio dimesso, radiato ed espulso perde ogni diritto sul patrimonio sociale	
 indiviso.	
 ART.23.	
 La qualità di associato non può essere trasmessa a terzi per atto tra vivi. In	
 caso di morte di un associato la qualità non si trasmette all'erede.	
 ART.24.	
 In caso di scioglimento dell'Associazione o qualora venisse deliberato che	
 lo scopo di cui all'oggetto non è conseguibile, i fondi rimanenti, saldate	
 tutte le pendenze, dovranno essere devoluti in beneficenza o per pubblica	
 utilità.	
 ART.25.	
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgano le norme	
generali stabilite per gli enti culturali nonché per quanto riguarda i principi	
generali di diritto, le norme del codice civile dettate per enti non	
 commerciali o associazioni non riconosciute.	
 Art.26. Regolamento interno.	

Per l'esecuzione e l'attuazione di quanto contenuto nell'oggetto di cui	
all'articolo 6 del presente statuto, con particolare riferimento alla gestione	
unitaria delle iniziative e del territorio di riferimento dell'Associazione,	
oltre che per quanto espressamente previsto nello Statuto, sarà predisposto	
apposito regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale,	
con i criteri di validità e maggioranza previsti dal presente statuto, sia per	
quanto attiene la sua prima stesura, che per le successive modifiche che	
dovessero necessitare.	
Nel regolamento interno sono inoltre stabiliti i provvedimenti da adottare in	
relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze.	
Letto, confermato e sottoscritto	